



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)**

di concerto con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)

con il Ministro della giustizia (CARTABIA)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

(V. Stampato Camera n. 3241)

approvato dalla Camera dei deputati il 10 dicembre 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 dicembre 2021*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; *b)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;

b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge e dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, valutati in euro 101.119 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui

agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, valutati in euro 18.836 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola finanziaria)

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti", desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalità sulla base del rispetto reciproco, della sovranità, dell'uguaglianza e del mutuo interesse, considerando che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione giudiziaria in materia penale, a condizione che l'indagato o l'imputato nel caso rispetto al quale si richiede la cooperazione, quando identificato, sia penalmente imputabile nello Stato Richiesto.

Articolo 2

Oggetto

1. L'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale comprende:

- (a) la ricerca e l'identificazione di persone;
- (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
- (c) la citazione di testimoni, vittime, persone soggette a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente;
- (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
- (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
- (f) l'assunzione delle dichiarazioni di testimoni, vittime o periti. In nessun caso sono comprese le dichiarazioni in qualità di indagati o imputati, a eccezione di quanto previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 16;
- (g) il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza;
- (h) l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o beni;
- (i) l'identificazione o la localizzazione del prodotto, dei beni, dei frutti o degli strumenti del reato o di altri elementi di prova;
- (j) il congelamento, il sequestro e la confisca di beni;
- (k) il sequestro e la confisca degli strumenti, dell'oggetto o dei frutti del reato;
- (l) le informazioni riferite a situazioni bancarie e finanziarie;

- (m) l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legge dello Stato Richiesto;
 - (n) le informazioni sui procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
 - (o) lo scambio di informazioni sul diritto in vigore in ciascuna Parte;
 - (p) qualsiasi altra forma di assistenza giuridica in materia penale non vietata dalle leggi dello Stato Richiesto.
2. Il presente Trattato non si applica:
- (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della libertà personale;
 - (b) all'extradizione di persone;
 - (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
 - (d) al trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena;
 - (e) al trasferimento dei procedimenti penali.

Articolo 3

Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'identificazione, al sequestro o alla confisca di beni e ad altri atti che riguardano i diritti fondamentali delle persone, l'assistenza è prestata solo se il fatto per cui si procede è previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.
3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

Articolo 4

Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto può rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
- a) se la richiesta di assistenza non è conforme alle disposizioni del presente trattato;
 - b) se la richiesta si riferisce a un reato di natura politica o a un reato connesso a un reato di tale natura. A tale scopo, non sono considerati reati politici:
 - i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
 - ii) i reati di terrorismo, genocidio e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
 - c) se la richiesta si riferisce a un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;

- (d) se il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
- (e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta è avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, condizione personale o sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la situazione di tale persona può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- (f) se nello Stato Richiesto, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria, è in corso un procedimento penale, è stata emessa una sentenza definitiva o sono stati ottenuti l'indulto, la grazia o l'ammnistia. Tuttavia, questa disposizione non può essere invocata per rifiutare la cooperazione in relazione ad altre persone;
- (g) se si tratta di una richiesta che ha origine su domanda di un tribunale eccezionale o di un tribunale *ad hoc*;
- (h) se ritiene che l'esecuzione della richiesta è contraria alla sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o ad altri interessi essenziali.
2. Lo Stato Richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se questa interferisce con un procedimento penale ivi pendente.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorità Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'articolo 6 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta è eseguita in conformità alle condizioni convenute.
4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio, salvo quando disposto dalla lettera (b) dell'articolo 17.

Articolo 5

Autorità Competenti per la Richiesta di Cooperazione

Le richieste ai sensi del presente Trattato si basano su domande di assistenza delle Autorità Giudiziarie o del Pubblico Ministero dello Stato Richiedente incaricati di sottoporre a giudizio o di svolgere indagini sui reati, e sono trasmesse da una Autorità Centrale.

Articolo 6

Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere trasmesse dalle Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti, le quali comunicheranno direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay è il *Ministerio de Educación y Cultura - Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional*;
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

4. Ciascuna Autorità Centrale comunica con l'altra nella sua lingua.

Articolo 7

Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza deve essere formulata per iscritto e deve essere presentata attraverso le Autorità Centrali di cui all'articolo 6. Inoltre, la richiesta originale può essere trasmessa inizialmente per fax, posta elettronica o mezzo analogo convenuto dalle Autorità Centrali, nel qual caso la richiesta formale deve pervenire all'Autorità Centrale richiesta entro i quarantacinque giorni successivi. Se entro tale termine lo Stato Richiesto non riceve la richiesta originale, procede all'archiviazione della richiesta, fatta salva la possibilità per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta in futuro.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
- (a) l'identificazione dell'Autorità competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
 - (b) le informazioni sull'identità delle persone soggette a indagine o a procedimento penale;
 - (c) la descrizione dei fatti per cui si richiede la cooperazione, ivi compresi il tempo e il luogo dell'eventuale reato commesso, i danni cagionati, nonché la loro qualificazione giuridica;
 - (d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
 - (e) la descrizione delle misure di cooperazione richieste;
 - (f) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita nei casi di urgenza motivata;
 - (g) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare a essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 8;
 - (h) nei casi previsti nell'articolo 12, l'indicazione che lo Stato Richiedente si farà carico delle spese di viaggio, soggiorno, indennità e onorari, se spettanti, del testimone, della vittima o del perito citati;
 - (i) quando si richiede la comparizione nel territorio dello Stato Richiedente di una persona in qualità di testimone, vittima o perito, la richiesta deve essere accompagnata da un lasciapassare nei termini e con il contenuto previsti nell'articolo 13;
 - (j) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformità all'articolo 16.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresì contenere quanto segue:
- (a) le informazioni sull'identità della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui possa trovarsi;
 - (b) le informazioni sull'identità e l'ubicazione della persona destinataria della notifica e, necessariamente, la sua qualità in relazione al procedimento;
 - (c) le informazioni sull'identità e sulla ubicazione della persona che deve rendere testimonianza;
 - (d) l'ubicazione e la descrizione del luogo o dei beni da ispezionare o esaminare;

- (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;
- (f) la descrizione delle forme e delle procedure speciali con le quali si deve dare esecuzione alla richiesta, se così richiesto;
- (g) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;
- (h) il testo dell'interrogatorio da presentare per l'assunzione della prova testimoniale nello Stato Richiesto;
- (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Quando la richiesta non rispetta tutti i requisiti formali richiesti dal presente Trattato, lo Stato Richiesto chiede allo Stato Richiedente di rispettare i requisiti mancanti. Se nel termine di quarantacinque giorni a partire dalla ricezione della richiesta originale, lo Stato Richiesto non riceve le informazioni mancanti, procede alla sua archiviazione, fatta salva la possibilità per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta.

5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, compresa la loro anticipazione per le vie elettroniche previste nel paragrafo 1.

Articolo 8

Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza in conformità alla sua legislazione interna e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di una misura di natura analoga richiesta dalle sue autorità.

2. Lo Stato Richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza secondo le modalità indicate dallo Stato Richiedente, sempre che non contrastino con la sua legislazione interna.

3. Laddove ciò non contrasti con la sua legislazione interna, lo Stato Richiesto può autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria a essere presenti alla sua esecuzione. A tal fine, lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta.

4. Lo Stato Richiesto informa prontamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo Stato Richiesto ne dà immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicando i motivi.

5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca ragioni per opporsi alla stessa previste nella legislazione interna dello Stato Richiesto - immunità, privilegi, prerogative, diritti o incapacità - la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito è comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorità Centrali. Se la persona invoca per opporsi all'esecuzione della misura ragioni previste nella legislazione interna dello Stato Richiedente - immunità, privilegi, prerogative, diritti o incapacità - tale invocazione è comunicata attraverso le rispettive Autorità

Centrali, affinché l'Autorità competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

Articolo 9

Ricerca di Persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che eventualmente si trovino nel suo territorio.

Articolo 10

Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto effettua le citazioni e notifiche richieste dall'Autorità Competente dello Stato Richiedente in conformità alla sua legislazione interna.
2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un'attestazione con l'indicazione della data, del luogo e delle condizioni in cui essa è stata effettuata. Quando la notifica non ha potuto essere eseguita, lo Stato Richiesto informa rapidamente del fatto lo Stato Richiedente e comunica le ragioni per le quali la notifica non ha potuto essere effettuata.
3. Le richieste di citazione a comparire nello Stato Richiedente devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'articolo 12.

Articolo 11

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformità alla sua legislazione interna, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, vittime, periti o altre persone, nonché esegue gli atti, acquisisce i documenti e assume le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria, e trasmette i loro risultati allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attività probatoria di cui al paragrafo precedente, tra l'altro ai fini di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8. Se necessario, le Autorità Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facoltà di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.
4. Lo Stato Richiesto consente la presenza di assistenza legale alla persona citata a rendere dichiarazioni in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, laddove ciò sia previsto nella legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili

nello Stato Richiedente come mezzo di prova, in conformità alla legislazione interna di questo Stato.

Articolo 12

Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorità Competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere testimonianza, di essere ascoltata come perito o di compiere altra attività processuale. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente della disponibilità di tale persona.
2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la citazione a comparire prevista nel paragrafo precedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente richieda un termine inferiore per i casi urgenti, mai inferiore a trenta giorni.

Articolo 13

Garanzie e Principio di Specialità

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi dell'articolo 12:
 - (a) non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi prima della sua entrata nel territorio di detto Stato;
 - (b) non può essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni né a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:
 - (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui è stata ufficialmente informata che la sua presenza non è più necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
 - (b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
3. La persona che non compare a una citazione presentata in conformità alle disposizioni del presente Trattato, o che si rifiuta di rendere dichiarazioni, ovvero di partecipare ad altri atti processuali in conformità agli articoli 10 e 11, non può essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della libertà personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo, né è passibile di alcun altro tipo di sanzione.
4. Le persone ascoltate in conformità agli articoli 10 e 11 sono comunque responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale, ovvero per l'oltraggio o altro comportamento penalmente rilevante eventualmente commesso nel corso della comparizione.

Articolo 14**Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute nell'ambito di un Procedimento Penale**

1. Quando, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 16, non è possibile effettuare la comparizione tramite videoconferenza, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, ha la facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nell'ambito di un procedimento penale nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi a un'Autorità Competente dello Stato Richiedente affinché renda dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito o svolga altra attività processuale, sempre che la persona vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona può essere effettuato a condizione che:
 - (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato Richiesto nei quali debba partecipare tale persona;
 - (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente è computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta o che verrà inflitta nello Stato Richiesto.
4. Quando per la realizzazione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato Richiedente si farà carico di acquisire le corrispondenti autorizzazioni di transito dello Stato terzo, ivi compresi i casi di scalo non previsto, e di informare lo Stato Richiesto dell'esito, trasmettendo la documentazione del caso.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita alla scadenza del termine specificamente convenuto da entrambi gli Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformità al presente articolo è rilasciato il lasciapassare previsto nella lettera (i) del paragrafo 2 dell'articolo 7, quando sia applicabile, con le garanzie di cui all'articolo 13.
7. Quando vi siano fondati motivi, lo Stato Richiesto può rifiutare il trasferimento temporaneo.

Articolo 15**Protezione di Vittime, Testimoni e altri Partecipanti al Procedimento Penale**

In caso sia necessario al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della Giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nella propria legislazione interna per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.

Articolo 16**Comparizione mediante Videoconferenza**

1. Se una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto deve rendere dichiarazioni in qualità di testimone, vittima o perito, le Autorità competenti dello Stato Richiedente possono chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformità alle disposizioni del presente articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione tramite videoconferenza può essere altresì richiesta dalla persona da escutere, in sostituzione della sua comparizione nello Stato Richiedente prevista nell'articolo 12. In tal caso, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto comunica la richiesta all'Autorità Competente dello Stato Richiedente, attenendosi a quanto questa decida rispetto alla citazione.
3. La comparizione tramite videoconferenza può essere altresì richiesta, come unico mezzo, per l'interrogatorio della persona indagata o imputata in un procedimento penale, se questa vi acconsente e ciò non contrasta con la legislazione interna di ciascuno Stato. In questo caso, la persona indagata o imputata deve sempre poter contare sull'assistenza difensiva di un avvocato abilitato nello Stato Richiedente, fatta salva la possibilità di contare sull'analoga assistenza di un avvocato abilitato nello Stato Richiesto. Al difensore designato deve essere permesso di essere presente sia dinanzi all'Autorità Competente dello Stato Richiesto che di quella dello Stato Richiedente, consentendogli, in quest'ultimo caso, di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
4. Quando la persona della quale si devono assumere le dichiarazioni sia detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, la modalità di comparizione tramite videoconferenza sarà la regola, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 14.
5. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione tramite videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
6. Le richieste di comparizione tramite videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 7, i motivi per i quali è impossibile o inopportuno che la persona che deve rendere le dichiarazioni si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonché recare l'indicazione dell'Autorità Competente e dei soggetti che riceveranno le dichiarazioni.
7. L'Autorità Competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformità alla propria legislazione e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di un'analoga citazione a comparire disposta dalle autorità dello stesso Stato.
8. La persona citata a comparire ha la facoltà di rifiutarsi di rendere dichiarazioni quando la legislazione interna dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consenta, attenendosi a quanto decida l'Autorità Competente dello Stato di cui si invoca la legge.
9. Le Autorità Competenti di entrambi gli Stati si accordano rispetto alle misure di protezione della persona citata, quando ciò sia necessario.

10. Per lo svolgimento della comparizione tramite videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:

(a) le Autorità Competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria. L'Autorità Competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa e assicura che l'attività sia svolta in conformità ai principi della propria legislazione. Quando l'Autorità Competente dello Stato Richiesto ritenga, nel corso dello svolgimento dell'udienza, che non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinché l'attività si svolga in conformità a detti principi;

(b) lo Stato Richiesto assicura la presenza di un interprete della lingua dello Stato Richiedente e, se necessario, con la eventuale collaborazione dello Stato Richiedente, di un interprete della lingua del dichiarante;

(c) l'Autorità Competente dello Stato Richiesto redige un verbale che contiene l'indicazione della data e del luogo della comparizione, l'indicazione di sé stessa come Autorità Competente, l'indicazione della richiesta di assistenza nel cui ambito si effettua la videoconferenza, l'identità della persona che ha reso le dichiarazioni, le generalità e la qualità nella quale altre persone hanno partecipato all'attività, nonché le condizioni tecniche in cui è avvenuta l'assunzione probatoria.

(d) L'Autorità Competente dello Stato Richiedente redige, in conformità alla propria legislazione, un verbale, che al termine dell'udienza è letto e tradotto nella lingua dello Stato Richiesto; lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la documentazione delle dichiarazioni al fine di assicurare la relativa conformità, della qual cosa si dà debitamente atto;

(e) le copie dei verbali di cui alle lettere (c) e (d) sono trasmesse nel più breve tempo possibile attraverso le Autorità Centrali.

11. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalità diverse da quelle previste in precedenza, ivi compresa l'effettuazione di riconoscimento di persone e cose, nonché di confronti.

Articolo 17

Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

Su richiesta dell'Autorità Competente dello Stato Richiedente, quella dello Stato Richiesto:

a) fornisce copie di documenti ufficiali, registri o informazioni accessibili al pubblico;

b) può fornire copie di documenti ufficiali, registri o informazioni non accessibili al pubblico, nelle stesse condizioni in cui tali documenti andrebbero forniti alle autorità dello Stato Richiesto. Se l'assistenza prevista in questa lettera è rifiutata, l'Autorità Competente dello Stato Richiesto non è obbligata a motivare il rifiuto.

Articolo 18**Produzione di Documenti, Atti e Beni**

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui all'articolo 17, lo Stato Richiesto può trasmetterne copie autenticate. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove ciò non contrasti con la legislazione interna dello Stato Richiesto, i documenti da trasmettere allo Stato Richiedente in conformità al presente articolo, devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo Stato Richiedente.
3. Gli originali dei documenti e i beni trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto nel minor tempo possibile, salvo che lo Stato Richiesto, su richiesta del Richiedente, consenta il contrario. I beni devono essere restituiti in condizioni di conservazione analoghe a quelle riscontrate al momento del loro invio.

Articolo 19**Perquisizioni, Sequestri e Confische**

1. Lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure necessarie per acquisire informazioni relativamente al fatto che nel suo territorio si trovino o meno beni, strumenti o frutti del reato, e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle sue indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi beni, strumenti o frutti del reato.
2. Una volta rintracciati i beni, strumenti o frutti del reato ai sensi del paragrafo 1, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione interna al fine di congelare, sequestrare o confiscare tali beni, strumenti o frutti, in conformità all'articolo 7 e fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Trattato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto gli trasferisce, in tutto o in parte, i beni, strumenti o frutti del reato ovvero le somme conseguite tramite la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno tra loro concordate.
4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su tali beni, strumenti o frutti del reato.

Articolo 20**Segreto Bancario**

Quando esistono fondati motivi a giudizio dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto non può invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione giudiziaria richiesta ai sensi del presente Trattato.

Articolo 21**Specificità dell'Assistenza**

Lo Stato Richiedente non può utilizzare le informazioni o le prove acquisite in virtù di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del presente Trattato in un procedimento diverso da quello nel quale sono state richieste, salvo previo consenso dello Stato Richiesto.

Articolo 22**Compatibilità con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza**

1. Le disposizioni del presente Trattato non impediscono agli Stati Parti di cooperare nella materia regolata dallo stesso in conformità agli altri Trattati dei quali entrambi siano parte.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.
3. La previsione del paragrafo 2 comprende la possibile costituzione di squadre investigative comuni al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che interessino uno o entrambi gli Stati. La proposta di costituzione di una squadra investigativa comune contiene gli obiettivi, la sua composizione suggerita e le modalità di svolgimento delle attività investigative programmate.

Articolo 23**Richiesta di Informazioni su Procedimenti Penali**

Lo Stato Richiesto trasmette, su richiesta dello Stato Richiedente e ai fini del procedimento penale nel quale è formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti delle persone per le quali si chiedono le informazioni.

Articolo 24**Scambio di Informazioni sulla Legislazione**

Gli Stati si scambiano, su richiesta di uno di loro, informazioni sulla propria rispettiva legislazione.

Articolo 25**Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali**

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve accompagnarla con le informazioni supplementari chieste dallo Stato Richiedente.
2. I certificati penali chiesti dall'Autorità Competente dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorità Competenti dello Stato Richiesto.

Articolo 26**Esclusione di Legalizzazione e Formalità Analoghe**

Gli atti e i documenti forniti in conformità al presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, *apostille*, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalità.

Articolo 27**Riservatezza**

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se così richiesto dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non può essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba comunque avere esecuzione.

2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se così richiesto da quest'ultimo.

Articolo 28**Spese**

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese che l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria comporta. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:

- (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8;
- (b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'articolo 12;
- (c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 14;
- (d) le spese per le finalità di cui all'articolo 15;
- (e) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
- (f) le spese e gli onorari per la traduzione, l'interpretariato e la trascrizione;
- (g) le spese di trasferimento, custodia, consegna e restituzione del bene sequestrato.

2. Le spese collegate alla videoconferenza sono a carico di ogni Stato in relazione all'attività svolta nel suo territorio, fatto salvo quanto previsto nella lettera (f) del paragrafo precedente.

3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta deve avere esecuzione.

Articolo 29**Soluzione di Controversie**

1. Le Autorità Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato.

2. Qualsiasi controversia che emerga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sarà risolta per via diplomatica o mediante i

mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.

Articolo 30

Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, tramite via diplomatica, l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.
4. Il presente Trattato si applicherà a ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

FATTO a Montevideo, il giorno 1° del mese di Marzo 2019 dell'anno _____, in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana



Per la
Repubblica Orientale dell'Uruguay



**TRATTATO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA ORIENTALE
DELL'URUGUAY**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti", desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca che, nei confronti delle persone private della libertà in conseguenza di una condanna penale, la stessa possa essere eseguita nel loro ambiente sociale, hanno stabilito quanto segue:

**Articolo 1
Definizioni**

Ai fini del presente Trattato, il termine:

- a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice, in conseguenza della commissione di un reato;
- b) "sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva ed esecutiva, non soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna per la commissione di un reato;
- c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza;
- d) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui un giudice competente ha emesso una sentenza di condanna e da cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita;
- e) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita per l'esecuzione della sentenza.

**Articolo 2
Principi Generali**

1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, può essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinché sia eseguita la condanna che le sia stata inflitta mediante una sentenza.
3. Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili, *mutatis mutandis*, a minori di età privati della libertà personale ai sensi della legislazione di uno degli Stati Parte.

Articolo 3**Autorità Centrali**

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay è il *Ministerio de Educación y Cultura - Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional*.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

Articolo 4**Condizioni per il Trasferimento**

Il trasferimento può avere luogo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata è un cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;
- b) la sentenza di condanna è definitiva ed esecutiva;
- c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a un anno;
- d) la persona condannata o, se del caso, il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;
- e) il o i reati per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia;
- f) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 5**Obbligo di Fornire Informazioni**

1. Ogni persona condannata alla quale possono essere applicate le disposizioni del presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dello stesso e delle conseguenze giuridiche che deriverebbero dal suo eventuale trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte Contraente.

Articolo 6**Richiesta di Trasferimento**

1. Il trasferimento può essere richiesto:
 - a) dallo Stato di Condanna;
 - b) dallo Stato di Esecuzione;
 - c) dalla persona condannata o dal suo legale rappresentante.

2. Terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, potranno richiedere il trasferimento allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione.
3. La richiesta prevista nel paragrafo 1 e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 7

Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate.
2. Lo Stato di Condanna trasmette:
 - a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
 - b) informazioni sul luogo di residenza o domicilio della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciuti;
 - c) informazioni sul reato, la natura della condanna e la sua durata, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;
 - d) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
 - e) copia della sentenza;
 - f) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
 - g) una relazione sul comportamento del condannato e, se del caso, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna e ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
 - h) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il proprio consenso informato a essere trasferita, in conformità alla lettera d) dell'articolo 4 e al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Trattato;
 - i) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
 - j) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario per la decisione.
3. Lo Stato di Esecuzione, da parte sua, trasmette:
 - a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata è cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;
 - b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che il o i reati per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione;
 - c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;
 - d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno a eseguire la restante parte della condanna in conformità alle disposizioni del presente Trattato;
 - e) se del caso, qualsiasi informazione riguardo a richieste di estradizione formulate da Stati terzi nei confronti della persona da trasferire;

- f) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario per la decisione.
4. Lo scambio di informazioni e documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Articolo 8

Lingua ed Esclusione di Legalizzazione e Formalità Analoghe

La richiesta di trasferimento e i documenti inviati da uno qualsiasi dei due Stati all'altro in applicazione del presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, *apostille*, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalità, e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, corredati da una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.

Articolo 9

Consenso e Verifica

1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità alla lettera d) dell'articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
2. In qualsiasi momento prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede, lo Stato di Condanna dà allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle leggi di quest'ultimo Stato o attraverso altra procedura che si ritenga pertinente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Articolo 10

Decisione

1. Prima di decidere in relazione al trasferimento di una persona condannata in conformità a quanto disposto nel presente Trattato, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri, i seguenti fattori: i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato o conserva nello Stato di Esecuzione, le sue condizioni di salute, la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali, i procedimenti penali pendenti per la persona condannata ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi di ciascuno Stato.
2. Se, con la sentenza, è stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono state imposte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna può condizionare la sua decisione al previo adempimento di tali condanne o prescrizioni, ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilità per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti. È onere della persona condannata dimostrare l'impossibilità di eseguire detti pagamenti e adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna.
3. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni di un eventuale rifiuto, quando ciò è possibile e opportuno.

Articolo 11**Consegna della Persona Condannata**

1. Se il trasferimento della persona condannata viene disposto, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. Di regola, la consegna della persona è effettuata nel territorio dello Stato di Condanna.
2. Lo Stato di Esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dal momento in cui ha luogo il trasferimento della custodia della persona.

Articolo 12**Esecuzione della Condanna**

1. Le Autorità dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna.
2. L'esecuzione della condanna è effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione e soltanto tale Stato è competente per l'adozione delle decisioni relative a tale esecuzione, ivi compresi la commutazione della pena e il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione della condanna.
3. Se la condanna è, per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può, con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna così modificata non può, comunque:
 - a) essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna;
 - b) eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
 - c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna.
4. Nel caso in cui lo Stato di Condanna abbia imposto misure particolari a una persona che, in ragione del suo stato mentale, è stata dichiarata non penalmente responsabile o non imputabile per il reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura o di trattamento da applicare nel caso concreto nello Stato di Esecuzione.
5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla e arrestarla, assicurando che sia eseguita la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione, così come per qualsiasi reato successivo. Se detta persona fa ritorno nello Stato di Condanna e viene rintracciata nel suo territorio, tale Stato è autorizzato a eseguire la restante parte di pena che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Articolo 13**Revisione della Sentenza**

Lo Stato di Condanna conserva in forma esclusiva la propria giurisdizione riguardo a qualsiasi domanda di revisione della sentenza. Nel caso in cui la decisione sulla revisione sia favorevole alla persona, lo Stato di Esecuzione esegue immediatamente detta decisione.

Articolo 14**Amnistia e Indulto**

1. Lo Stato di Condanna, o lo Stato di Esecuzione col consenso di quello di Condanna, può accordare l'amnistia o l'indulto.
2. Avuta notizia di uno di questi provvedimenti, lo Stato di Esecuzione dà agli stessi immediata esecuzione in conformità alle proprie leggi.

Articolo 15**Informazioni Concernenti l'Esecuzione**

Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:

- a) se l'esecuzione della condanna è terminata;
- b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
- c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

Articolo 16***Ne Bis in Idem***

La persona trasferita per l'esecuzione di una condanna ai sensi del presente Trattato non può essere detenuta, processata né condannata nello Stato di Esecuzione per lo stesso reato per il quale è stata giudicata nello Stato di Condanna.

Articolo 17**Transito**

1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con Stati terzi per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio delle persone condannate da o verso l'altro Stato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorità Centrali, una domanda contenente l'identità della persona condannata in transito, nonché copia della documentazione relativa al trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato Parte di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione al transito nel caso in cui venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Nel caso di uno scalo di emergenza si applica nei limiti del possibile quanto previsto nei paragrafi precedenti.

Articolo 18**Spese**

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna o fino alla consegna della persona trasferita.

Articolo 19**Rapporti con altri Accordi Internazionali**

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui sono parti.

Articolo 20**Applicazione nel tempo**

Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando le condanne siano state inflitte prima della stessa entrata in vigore.

Articolo 21**Soluzione di Controversie**

1. Le Autorità Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato.
2. Qualsiasi controversia che sorga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato, sarà risolta per via diplomatica o mediante i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.


Articolo 22**Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia**

1. Il presente Trattato entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate tramite via diplomatica l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sarà parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

FATTO a Montevideo, il giorno 1^o del mese di marzo dell'anno 2019,
in due originali ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente
fede.

Per la
Repubblica Italiana



Per la
Repubblica Orientale dell'Uruguay

